

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2015, n. 14-1463

Tenuta Cannona S.r.l. - Assemblea del 30 maggio 2015: indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la convocazione dell'Assemblea di Tenuta Cannona S.r.l., società a partecipazione regionale, il giorno 30 maggio 2015.

Visto l'ordine del giorno di tale assemblea, così composto:

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico
2. Deliberazione di fusione eterogenea per incorporazione di TENUTA CANNONA S.r.l. e CRESO S.c.r.l. nella Fondazione per la Ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Visto l'art. 5 della Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 e s.m.i. (Fusione della Tenuta Cannona s.r.l. e di CreSO s.c.r.l. nella fondazione costituita nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura).

Posto che i tre soggetti di cui al punto 2 dell'ordine del giorno sono partecipati dalla Regione Piemonte.

Posto altresì che la Fondazione è provvista di personalità giuridica ed è iscritta presso il Registro delle Imprese.

Visti gli artt. 2500 – *septies* e 2501 – *ter* Codice Civile.

Considerato che, secondo fonti giurisprudenziali, può ritenersi ammissibile la fusione eterogenea per incorporazione di società a responsabilità limitata in una fondazione.

Preso atto che l'organo amministrativo di Tenuta Cannona S.r.l. ha redatto il "Progetto di fusione eterogenea per incorporazione ai sensi dell'art. 2501 – *ter* Codice Civile e per gli effetti dell'art. 2500 – *septies* Codice Civile", da cui risultano fra l'altro:

- 1) Il tipo, la denominazione e la sede degli enti partecipanti alla fusione;
- 2) L'atto costitutivo dell'ente incorporante (Fondazione), con la precisazione che esso "non subirà alcuna modificazione in conseguenza della fusione eterogenea e rimarrà il medesimo ancorché, per effetto della fusione eterogenea, si debba tenere conto dell'ingresso, nella Fondazione incorporante – in qualità di Partecipanti, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto predetto – dei soci delle società incorporande che non abbiano esercitato la facoltà di recesso";
- 3) La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della Fondazione incorporante;

Dato che il soggetto incorporante è una Fondazione e che pertanto non sono previsti né rapporto di cambio, né conguaglio in denaro, né assegnazione di azioni o quote dell'ente incorporante.

Rilevato quindi che il progetto di fusione soddisfa le condizioni di cui al primo comma dell'art. 2501 – *ter* Codice Civile.

Considerato che la situazione patrimoniale di Tenuta Cannona S.r.l. di cui all'art. 2501 – *quater* può, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, essere sostituita dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, approvato dall'Assemblea dei soci in data 27 Febbraio 2015.

Preso atto che l'organo amministrativo di Tenuta Cannona S.r.l. ha predisposto altresì la “Relazione sul progetto di fusione eterogenea per incorporazione di TENUTA CANNONA S.r.l. e di CRESO S.c.r.l. nella Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'Agricoltura Piemontese redatta ai sensi dell'art. 2501 – *quinquies* e in relazione all'art. 2500 – *sexies*, comma 2, Codice Civile”.

Constatato che tale Relazione illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e che pertanto soddisfa le condizioni di cui al primo comma dell'art. 2501 – *quinquies* Codice Civile.

Considerato che il percorso che origina dall'art. 5 della Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 e s.m.i. è richiamato dal “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate”, redatto dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge 190/2014 ed approvato con D.G.R. n. 18 – 1248 del 30 marzo 2015.

Ritenuto, per tutto quanto sopra, che il Progetto di fusione eterogenea per incorporazione di TENUTA CANNONA S.r.l. e CRESO S.c.r.l. nella Fondazione per la Ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese sia meritevole di approvazione assembleare, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5 della Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 e s.m.i.;

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea di Tenuta Cannona S.r.l. in data del 30 maggio 2015.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)